



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Il Sindaco

DECRETO SINDACALE N. 12 DEL 25/03/2025

Oggetto: Nomina Segretario Comunale titolare della convenzione di Segreteria tra Comune di Cassino (Fr) e Comune di Maenza (Lt)

VISTA la circolare protocollo n. 14449 del 01.12.2020 con la quale il Ministero dell'Interno - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali ha indicato le modalità operative per il convenzionamento delle sedi ai fini della nomina del Segretario titolare;

PRESO ATTO le deliberazioni consiliari con le quali i Comuni di Cassino (Fr) e Maenza (Lt) hanno disposto la costituzione della convenzione dell'ufficio del Segretario Comunale valida fino al 31 ottobre 2029:

- delibera C.C. n. 31 del 13 marzo 2025 del Comune di Cassino (Fr);
- delibera C.C. n. 9 del 17 marzo 2025 del Comune di Maenza (Lt);

VISTA la convenzione sottoscritta dai Sindaci, che individua quale ente capofila il Comune di Cassino e ne stabilisce la durata fino al 31 ottobre 2029;

RILEVATO CHE:

- al 31.12.2024, la classe di appartenenza degli enti aderenti alla convenzione di segreteria risulta essere, per il Comune di Cassino (Fr), di classe I/B (65.001 - 250,000 abitanti) e per il Comune di Maenza (Lt), di classe III 3.001 - 10,000 abitanti) e, pertanto, l'assegnazione di Segreteria è stata ascrivita alla classe I/b;
- con deliberazione n. 113 del 02 maggio 2001 il Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'ex-Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali ha previsto che: *"nell'ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l'esercizio in firma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più sedi vacanti, l'unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata"*;

PRESO ATTO della costituzione della convenzione di Segreteria, di classe I/B, tra i Comuni di Cassino (Fr) (capo-convenzione) e Maenza (Lt), valida fino al 31 ottobre 2029 e dell'assegnazione quale segretario titolare, del dott. Pasquale Loffredo, ad oggi iscritto nella fascia professionale "A", con l'idoneità a ricoprire comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia ed amministrazioni provinciali, già titolare della segreteria del Comune di Cassino, di classe I/B, ed in possesso dei requisiti per la nomina presso la predetta convenzione di segreteria;

VISTO il Decreto acquisito al protocollo del Comune di Cassino al n. 18840 del 24/03/2025 emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Area Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto “Convenzione di Segreteria di classe I/B, tra i Comuni di Cassino (Fr) (capo convenzione) e Maenza (Lt). Assegnazione segretario titolare” con il quale:

- si prende atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i comuni di Cassino (Fr) (capo-convenzione) e Maenza (Lt) a decorrere dalla presa in servizio e valida fino al 31 ottobre 2029;
- si decreta l'assegnazione del dott. Pasquale Loffredo quale segretario titolare della predetta

convenzione;

- si stabilisce che il segretario comunale, ai fini della nomina, dovrà presentare, all'Ente Locale, dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n.39 dell'8 aprile 2013;
- si stabilisce che il presente provvedimento di nomina, contenente il termine per l'assunzione in servizio previa notifica al segretario nominato, dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Area Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali unitamente all'eventuale successivo atto di accettazione ed alla nota attestante la presa di servizio effettiva a partire dalla quale decorrerà la convenzione di cui sopra;

RICHIAMATI:

- l'art.16-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito nella legge 51/2020 ai sensi del quale *"La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni. convenzionati. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno ... "I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di Categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila"*;
- integralmente la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 164 del 27 luglio 2000 in materia di convenzioni di segreteria comunale;

VISTO:

- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999, in tema di procedimento per la nomina dei segretari comunali e provinciali;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex-Agenzia n. 181 del 04 aprile 2002;
- i C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritti;
- l'art. 20 del d. Lgs. 39/2013, relativo alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità acquisita al prot. n. 19020 del 25/03/2025;
- in particolare l'art. 1, comma 11, del suddetto CCNL, per cui *"Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, ove compatibili e non sostituibili con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001"*;
- l'art. 15 del D.P.R. 465/1997, infatti, *"Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali."*

VISTO il D.P..R, n. 465 del 4 dicembre 1997 e il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

1. **La premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;**
2. **Di nominare** il dott. Pasquale Loffredo, nato a Villaricca (Napoli) il 3 agosto 1969, quale Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata fra i comuni di Cassino (Fr) e Maenza (Lt), della quale questo comune è capo Convenzione;
3. **Di stabilire** che il termine, concordato con il suddetto Segretario Comunale, per l'assunzione in servizio, è fissato per il giorno 25.03.2025;
4. **Di prendere atto** delle dichiarazioni di insussistenza di cause inconferibilità ed incompatibilità all'incarico, trasmesse al protocollo dell'Ente dal Dott. Pasquale Loffredo, ai sensi dell'art. 20 del D.



Lgs n. 39 dell'8 aprile 2013;

5. **Di trasmettere** il presente provvedimento al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie – Area Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, al Comune di Maenza (Lt) e al Segretario Generale dott. Pasquale Loffredo.

Per accettazione

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Loffredo

IL SINDACO

Dott. Enzo Salera



